ARCIDIOCESI
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE
Ufficio Amministrativo

Prot. n. 90UAD/22 Trani 26 settembre 2022

All'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici

della Conferenza Episcopale Italiana

ROMA

OGGETTO: Quesito in merito all'utilizzo, per una Parrocchia o un Ente ecclesiastico diocesano, della detrazione fiscale per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche per i beni immobili posseduti o detenuti ed in modalità alternativa prevista dall'art. 121 del D.L. Rilancio (cessione del credito o sconto in fattura).

Come ben noto con l'art. 1, comma 42 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) è stato introdotto nell'ordinamento l'articolo 119-*ter* del D.L. n. 34/2020 (decreto *Rilancio*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione è pari al 75% delle spese sostenute e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La norma dispone, inoltre, che:

- la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito;
- ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

In merito a tale bonus sono state pubblicate **due recenti risposte ad interpello**, rivolto all'Agenzia delle Entrate, con le quali sono stati meglio delineati i caratteri applicativi della norma in questione e cioè:

- risposta pubblicata il ***6 settembre 2022 n. 444*** inerente la richiesta di una impresa (Società a responsabilità limitata), proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione e classificati tra i beni strumentali per natura, di effettuare degli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso ai locali.
  Con la stessa risposta l'Organo fiscale, in sintesi, si è così espresso:

«Considerato che la norma in commento **non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio**, rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che **l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio**, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Ne consegue che, la detrazione qui in esame, **spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"**».

- risposta pubblicata il ***16 settembre 2022 n. 456*** inerente la richiesta di una Associazione di Promozione Sociale (APS), proprietaria di una unità immobiliare di categoria catastale C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi-senza fine di lucro), di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-*ter* del decreto legge n. 34/2020.
  Con la stessa risposta la medesima Agenzia delle Entrate, in sintesi, si è così espressa:

  «Come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), **rientrano nel campo soggettivo** di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, **gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale**, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Sotto il profilo oggettivo, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su "edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni **si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa** gli interventi effettuati su **unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale** salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Conseguentemente, l'*Istante* potrà usufruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello».

In relazione a quanto sopra argomentato parrebbe verosimilmente plausibile l'applicazione del suddetto bonus fiscale ai fabbricati caratterizzanti gli immobili delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici soggetti alla vigilanza dell'Ordinario diocesano, quali:

- gli edifici di culto (chiesa, sacrestia, torre campanaria), classati nella categoria catastale E/7;
- gli edifici adibiti ad abitazione (del clero, dei religiosi, dei sacrestani), normalmente classati nella categoria catastale A/2 o A/3;
- gli edifici stabilmente destinati a strutture pastorali (per le attività di religione e di culto), ordinariamente classati nelle seguenti categorie catastali:

- ✓ B1 (collegi, convitti, conventi, seminari);
- ✓ B/4 (uffici vescovili e parrocchiali costituenti unità immobiliari indipendenti);
- ✓ B/5 (scuole);
- ✓ C/4 (ricreatori religiosi).

Pertanto, al fine di poter correttamente provvedere al rilascio dell'autorizzazione Vescovile all'esecuzione degli interventi edilizi in bonus fiscale riguardante il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, **si chiede** l'autorevole parere di codesto Ufficio sulle seguenti questioni:

- Possibilità, da parte dell'Ente civile religioso interessato, di provvedere alla realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sugli immobili appartenenti alle categorie catastali suddette, considerato che la norma in argomento non pone alcun vincolo al riconoscimento del beneficio se non l'esistenza degli immobili stessi a prescindere dalla loro qualificazione;
- Possibilità di ricorso, da parte degli stessi Enti non commerciali, alla fruizione della cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, o del c.d. "sconto in fattura" di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio, solo in presenza di redditi imponibili (es. fondiari) nell'anno di sostenimento dei costi ammessi al beneficio fiscale in commento;
- Equiparazione del bonus barriere architettoniche al "bonus facciate" circa l'applicabilità del "principio di cassa" in merito ai pagamenti, da parte degli enti non commerciali ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 25% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura del 75%, da effettuarsi con "bonifico parlante" entro il 31/12/2022 indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, avviati ancorché non terminati[1].

In attesa di un cortese e per quanto possibile sollecito riscontro della presente, stante i ristretti limiti temporali di vigenza dell'agevolazione, per poter correttamente provvedere al rilascio dell'autorizzazione Vescovile all'esecuzione degli interventi edilizi di abbattimento delle barriere

[1] Cfr. risposta ad interpello della Direzione Regionale Liguria n. 903-521/2021.

architettoniche per gli immobili degli enti soggetti a vigilanza, è occasione gradita per porgere i miei più distinti saluti.

L'Economo Diocesano

Rag. Leonardo BASSI

ARCIDIOCESI * TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE *
CURIA ARCIVESCOVILE
Ufficio Amministrativo